



Via di San Pancrazio, 8  
00152 ROMA - Tel. (06) 589.93.44 / 5

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA UNIVERSALE  
COMUNIONE ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D' ITALIA**  
PALAZZO GIUSTINIANI

Roma, 15 gennaio 2011

**Oggetto:** Relazione illustrativa alla proposta alla Gran Loggia 1-3 aprile 2011 di discussione ed approvazione della riforma del sistema sanzionatorio disciplinare previsto dagli articoli 15 e 24 della Costituzione, e 17/bis, 26, 27, 78, 112/bis, 113, 146, 152 e 177 del Regolamento, nonché dello spostamento degli articoli 198 e 199 sotto il CAPO III del Titolo III rispettivamente con numerazione 187/bis e 187/ter del Regolamento ed eliminazione della rubrica del Capo VIII del Titolo III del Regolamento.

**La ratio.** La ratio della riforma è quella di ampliare il ventaglio, per natura e quantità, delle sanzioni disciplinari così da offrire agli Organi giudicanti la più ampia possibilità di commisurare la pena al fatto specifico ed alle sue circostanze specifiche, e di relegare l'espulsione al ruolo di pena estrema, dando la preferenza a sanzioni che, seppur gravi, consentano – nel tempo ritenuto necessario - il recupero alla Comunione del Fratello che si è comportato contrariamente ai suoi doveri di iniziato e di associato.

Oltre che soddisfare un principio fondamentale di individuazione delle pene, la riforma è - altresì - vocata all'esigenza di rafforzare la "resistenza" dei provvedimenti disciplinari al sindacato del Giudice ordinario, sempre più spesso chiamato ad esercitare tale competenza che la più recente giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha – ancorché ad oggi non concordemente – esteso non solo alla *poena maxima* dell'espulsione, ma anche alle sanzioni minori.

In verità una riforma completa esigerebbe una tipizzazione delle condotte illecite (*colpe massoniche*) oggi insufficientemente e troppo genericamente elaborate nell'articolo 15 della Costituzione, che si collochi a monte della scala delle sanzioni che si vuole ora introdurre. Tale tipizzazione coinvolge però valutazioni che sono non solo di tecnica regolamentare, ma di rivisitazione sostanziale dei diritti e dei doveri del Massone. Rivisitazione che non può essere esercitata senza la previa e più ampia discussione nelle Logge, e che pertanto – stante l'imminente prossimità della Gran Loggia – deve essere rinviata ad una prossima occasione.



Via di San Pancrazio, 8  
00152 ROMA - Tel. (06) 589.93.44 / 5

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA UNIVERSALE  
COMUNIONE ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D' ITALIA**  
PALAZZO GIUSTINIANI

In attesa di tale più ampia riforma, l'attuale proposta sopperisce al difetto di specifica tipizzazione delle condotte con un sistema sanzionatorio modulato sulla rilevanza e sull'area di influenza degli effetti determinati dall'illecito, nonché sulla recidiva, anche non *specificata*, dei comportamenti, e sulla connessa progressività della sanzione, dando a tali elementi una rilevanza diretta per la determinazione della sanzione, intesa nel suo grado e nella sua quantità.

Lo sviluppo  
in generale.

La riforma ha il suo fulcro negli articoli 27 e 78 del Regolamento che tipizzano il nuovo sistema delle sanzioni.

Le modifiche agli articoli 15 e 24 della Costituzione, e quelle agli articoli, 112/bis, 113, 146, 152 e 177 del Regolamento, sono prevalentemente di coordinamento con le nuove formulazioni degli articoli 27 e 78 del Regolamento.

À cotè, si è profittato dell'occasione:

- per eliminare all'articolo 26 del Regolamento un'iniqua non-impugnabilità della sanzione di cui alla lettera "a" dell'articolo 27 precedente novella (*ammonizione, ora censura*),
- per introdurre (art.17.bis) il depennamento a carico di chi non adempie alla sanzione pecuniaria o all'obbligo delle spese di giudizio, e
- per ricollocare gli articoli ex-198 e ex-199 (che regolano gli effetti della sentenza) nel più consono CAPO III del TITOLO III alla rubrica "*Norme Comuni*", ora collocati in un CAPO VIII recante, peraltro una rubricata materialmente errata.

Il dettaglio  
delle norme.

Art.15/Cost      La rinovellazione del terzo capoverso della norma costituzionale in rubrica, la quale contiene il rinvio al Regolamento per la determinazione delle sanzioni a carico



Via di San Pancrazio, 8  
00152 ROMA - Tel. (06) 589.93.44 / 5

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA UNIVERSALE  
COMUNIONE ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D'ITALIA**  
PALAZZO GIUSTINIANI

dei singoli Liberi Muratori, è il presupposto per poter - poi - intervenire, come si è intervenuto, sugli articoli 27 e 78.

Il richiamo all'*ammontare* della sanzione è conseguenza dell'introduzione della multa, mentre quello della rilevanza *di ogni altro elemento oggettivo e soggettivo della violazione* è il presupposto per intervenire sulla progressività delle sanzioni, e per poter introdurre i criteri della recidiva, e delle aggravanti connesse alla valutazione degli effetti negativi del comportamento illecito.

**Art.24/Cost** Atteso che la Costituzione separa nettamente, in due titoli diversi, le colpe e le sanzioni dei Liberi Muratori (Titolo I) da quelle delle Logge (Titolo II), il rinvio al Regolamento per la loro determinazione va espressamente previsto anche in questo articolo che, appunto, riguarda le sanzioni delle Logge.  
L'introduzione di questo nuovo capoverso (ora il terzo) colma una lacuna del testo attualmente vigente.

**Art.17.bis/Reg** È una norma introdotta *ex novo* per sopperire al fatto che l'articolo 17 tratta solo del depennamento di cui all'articolo 12/Cost relativo alla morosità ed all'assenteismo di competenza esclusiva della Loggia alla quale appartiene il depennando.

L'introduzione del depennamento per il mancato adempimento della sanzione pecuniaria (artt. 27 e 78/Reg) o all'obbligo delle spese di giudizio (art.177/Reg) esige che il procedimento di depennamento sia regolato.

L'art.17.bis/Reg soddisfa tale esigenza.

Trattandosi di un atto amministrativo automatico, il procedimento di depennamento non prevede alcuna delibazione, ma solo l'accertamento da parte del Gran Tesoriere della sussistenza dell'inadempimento materiale, né alcuna diffida o altra formalità, e stabilisce infine che il depennamento non è impugnabile difettando di contenuto decisorio sostanziale.



Via di San Pancrazio, 8  
00152 ROMA - Tel. (06) 589.93.44 / 5

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA UNIVERSALE  
COMUNIONE ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D' ITALIA**  
PALAZZO GIUSTINIANI

La non impugnabilità è compatibile con quanto previsto dall'articolo 17 penultimo capoverso che prevede l'impugnabilità del depennamento solo per *ragioni procedurali*. Ragioni che in questo caso non esistono non essendovi alcuna procedura. Come per il caso di cui all'art. 17/Reg, anche qui è previsto che il depennamento sia comunicato all'interessato, alla Loggia di appartenenza, ed al Collegio Circo-scrizionale.

**Art.26/Reg** Come anticipato nella premessa generale, l'articolo 26 – che tratta delle sanzioni disposte a seguito di un Giurì d'onore – la non-impugnabilità della sanzione di cui alla lettera "a" (*ammonizione, ora censura*) dell'articolo 27 è iniqua e generante una disparità di trattamento con l'impugnabilità della medesima sanzione disposta nel procedimento sanzionatorio "ordinario".  
La sostituzione del penultimo comma di questa norma con l'attuale novella che prevede l'impugnabilità anche di questa sanzione (ed oggi della sanzione corrispondente), elimina l'iniquità rilevata.  
L'attuale ultimo comma è assorbito dalla nuova formulazione .

**Art.27/Reg** La *ratio* e lo sviluppo della nuova formulazione delle sanzioni a carico dei Liberi Muratori sono state già trattate nei paragrafi introduttivi di questa Relazione illustrativa.  
Nel merito della profonda riforma apportata al testo di questa norma, rileva innanzitutto la sostituzione dell'*ammonizione* con la *censura*. Si tratta nella sostanza di un cambiamento lessicale in quanto l'essenza della sanzione quale "sanzione base" è immutata.  
Una novità è invece l'introduzione della sanzione pecuniaria della *multa*, tipologia ad oggi non prevista nel nostro sistema di giustizia, che si pone generalmente appena al di sopra della sanzione "base", ma che può aggiungersi ad essa per determinare l'effetto progressivo di cui si darà conto di seguito  
L'effetto deterrente della sanzione pecuniaria, e quindi la sua efficace funzionalità nel sistema, è di evidenza palmare e non esige ulteriori spiegazioni. Tale effetto è



Via di San Pancrazio, 8  
00152 ROMA - Tel. (06) 589.93.44 / 5

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA UNIVERSALE  
COMUNIONE ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D'ITALIA**  
PALAZZO GIUSTINIANI

poi sostenuto dalla procedura di depennamento automatico per il caso di inadempimento della sanzione.

L'ammontare della sanzione è correlato a quello della capitazione vigente, al momento della decisione disciplinare, a carico di un Fratello della Comunione ed in favore del GOI. La scelta di tale criterio assicura uniformità di trattamento per tutti i Fratelli della Comunione, nonché l'automatico adeguamento nel tempo dell'ammontare senza necessità di ricorrere – per il solo adeguamento – alle complesse procedure di modifica del Regolamento.

La sanzione può svilupparsi da un minimo edittale certamente modesto ad importi rilevanti, ma certamente non impossibili (ossia tali da provocare ineluttabilmente depennamento per il mancato adempimento) per chiunque abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera "f" dell'articolo 1/Reg (*capacità di sostenere gli oneri richiesti dall'appartenenza all'Ordine*).

La nuova formulazione prevede infatti che il mancato pagamento della multa (da effettuarsi nelle mani del Gran Tesoriere nel termine di 60 gg da quello in cui la sentenza è definitiva) comporta il depennamento del Fratello debitore ai sensi dell'articolo 12/Cost e 17.bis/Reg.

I proventi delle multe pecuniarie, in attuazione della funzione della Giustizia massonica affermata dall'articolo 62/Cost, sono destinati alla beneficenza.

Le sanzioni della *esclusione dai Lavori* e della *interdizione dalle cariche*, previste nel sistema ante riforma quali conseguenza, rispettivamente, della *censura semplice* e della *censura solenne*, sono ora previste come sanzioni autonome e meglio specificate nei loro contenuti e nella loro concreta applicazione.

Così alla *esclusione dai lavori* è aggiunta l'esclusione dal voto per le elezioni visto che talune consultazioni avvengono fuori dai lavori rituali, e alla *interdizione dalle cariche* è aggiunta la decadenza automatica dalla carica ricoperta al momento della decisione disciplinare. Nell'attuale sistema, infatti, è astrattamente possibile l'anomalia che un Fratello sia interdetto a ricoprire cariche, ma rimanga nella carica già ricoperta perché la decadenza non è prevista né tra le sanzioni, né aliunde.



Via di San Pancrazio, 8  
00152 ROMA - Tel. (06) 589.93.44 / 5

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA UNIVERSALE  
COMUNIONE ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D'ITALIA**  
PALAZZO GIUSTINIANI

Al fine di tutelare la funzionalità dell'organo partecipato dal Fratello sanzionato, l'*interdizione alle cariche* è prevista anche per il caso di *esclusione dai lavori* superiore ad un anno.

Al fine di garantire la massima commisurazione della pena sono previsti *range* edittali molto ampi, ed assicurati criteri di valutazione altrettanto ampi che vanno dalla mera gravità dei fatti compiuti, al grado di responsabilità ascritta, al ruolo istituzionale del responsabile, fino alle conseguenze derivate concretamente, o potenzialmente derivabili, alla reputazione e al decoro dell'Ordine o di un Fratello.

Un'aggravante speciale, che comporta l'applicazione della sanzione minima dell'*esclusione dai lavori*, ed il raddoppio dei minimi e dei massimi edittali, è quella del caso in cui il fatto ascritto abbia portato discredito all'Ordine nel mondo profano. Tali effetti "esterni" sono assai gravi per l'intera Comunione e meritano di essere sanzionati con esemplarità.

Tale fine è ancor meglio conseguito attraverso l'introduzione di un meccanismo progressività e di cumulabilità delle sanzioni.

Così è previsto che la sanzione della *censura* può essere applicata solo alla prima infrazione disciplinare di un Fratello, e che sono cumulabili tra loro *censura* e *multa*, nonché *multa* ed *esclusione dai Lavori*, ed infine l'*esclusione dai Lavori* e l'*interdizione dalle cariche*.

Il testo rinnovellato prevede anche la regolamentazione della recidiva, che rileva anche se non *specificata* (per i non addetti al linguaggio giuridico significa che, perché vi sia *recidiva*, non è necessario che il secondo illecito sanzionato sia di tipologia analoga al primo). La recidiva comporta che la pena "base" non sia più la *censura* ma, al minimo, quella immediatamente superiore alla sanzione applicata per il primo illecito. Il nuovo sistema prevede anche che alla seconda recidiva (ovvero, alla terza violazione) la sanzione non può essere altro che l'espulsione, considerato che l'intento recuperatorio del Fratello alla Comunione deve ritenersi definitivamente fallito.



Via di San Pancrazio, 8  
00152 ROMA - Tel. (06) 589.93.44 / 5

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA UNIVERSALE  
COMUNIONE ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D' ITALIA**  
PALAZZO GIUSTINIANI

Art.78/Reg      Riguardo alla riforma delle sanzioni alle Logge, si rinvia a quanto già illustrato sub art. 27/Reg in ordine alla *ratio* ed allo sviluppo della nuova formulazione delle sanzioni qui tipologicamente adeguate, *mutatis mutandis*, a quelle previste per il Liberi Muratori. Nel caso di specie le due sanzioni successive alla *multa* sono quelle dell'*interdizione all'esercizio di voto* esteso non solo alla Gran Loggia ma a tutti gli organismi di ogni livello, anche non rituali (quindi compresi, ad esempio, i Consigli d'Oriente e l'assemblea dei MM.VV.), e *l'interdizione della Loggia a partecipare alla Gran Loggia* ed a tutti gli organismi di ogni livello.

L'interdizione all'esercizio del voto costituisce una novità che sostituisce il precedente mero aggravamento della durata previsto (negli ultimi due capoversi della versione ante riforma) in connessione della *censura semplice* e della *censura solenne*. Analoghi sono i meccanismi di valutazione dei minimi/massimi edittali (escluso ovviamente il *ruolo istituzionale del colpevole*), di progressività e cumulabilità delle sanzioni, di applicazione delle aggravanti, e della recidiva.

Analogo anche il meccanismo, che qui sarà di demolizione, conseguente all'inadempimento della sanzione pecuniaria.

Analogo infine la destinazione in beneficenza delle multe.

Resta invariato l'ultimo capoverso che prevede che la sentenza che dispone la demolizione commina l'espulsione dall'Ordine del Fratelli, che abbiano partecipato all'azione che ha dato causa al giudizio massonico, fatta eccezione per una correzione materiale costituita l'inserimento di un apostrofo nell'articolo determinativo del sostantivo "espulsione",

Artt.

112.bis/Reg

113/Reg

146/Reg



A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA UNIVERSALE  
COMUNIONE ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D' ITALIA**  
PALAZZO GIUSTINIANI

Via di San Pancrazio, 8  
00152 ROMA - Tel. (06) 589.93.44 / 5

- 152/Reg Sono tutte norme che riguardano i procedimenti elettorali per l'elezione del Gran Maestro e della Giunta, nonché degli Organi e degli Ispettori circoscrizionali. Nelle predette norme sono stati adeguati i riferimenti alla nuova elencazione delle sanzioni.
- La sanzione ora richiamata è quella sub 27.d/Reg e quindi l'interdizione dalle cariche da 1 a 5 anni. Nella versione ante riforma la sanzione era quella dell'ultimo capoverso dell'articolo 27, ovvero l'esclusione dai lavori Massonici fino ad un massimo di un anno oltre alla interdizione da qualsiasi carica per almeno tre anni (senza indicazione del massimo).
- L'attuale formulazione, oltre ad ovviare alla mancanza di un massimo edittale dell'interdizione (con la riforma limitato a 5 anni), esclude il cumulo con la sospensione, essendo, con il nuovo sistema, la sanzione dell'illecito (che va ritenuto molto grave stante la generale delicatezza e rilevanza dei procedimenti elettorali nella vita delle associazioni) già equamente sanzionato con l'interdizione che costituisce la penultima tipologia per gravità.
- Art.177/Reg La modifica (sostituzione del secondo capoverso) introduce un meccanismo di depennamento automatico, ai sensi del combinato disposto dell'art.12/Cost e 17.bis/Reg già visto per le *multe*, per il caso di mancato pagamento delle spese di giustizia.
- Artt.  
187.bis/Reg  
187.ter/Reg È la mera ri-numerazione degli articoli 198 e 199/Reg, relativi agli effetti della sentenza, che sono trasposti, senza alcuna modifica oltre alla loro numerazione, nel CAPO III del TITOLO III che è rubricato "Norme Comuni", ed al quale le due norme appartengono nella logica del loro contenuto dispositivo.
- La trasposizione consente (venendo meno il CAPO VIII del TITOLO III) di eliminare l'errore materiale della rubrica di detto CAPO che nella versione ante riforma





Via di San Pancrazio, 8  
00152 ROMA - Tel. (06) 589.93.44 / 5

A. G. D. G. A. D. U.

MASSONERIA UNIVERSALE  
COMUNIONE ITALIANA  
**GRANDE ORIENTE D' ITALIA**  
PALAZZO GIUSTINIANI

è indicata come "*Lo Svolgimento del Processo Innanzi alla Corte Centrale in Sessione Plenaria*" e quindi assolutamente incongrua con il contenuto degli artt.198 e 199.

Norma

transitoria. Stabilisce che la nuova disciplina sanzionatoria si applica ai procedimenti disciplinari che hanno ad oggetto fatti commessi successivamente alla approvazione della riforma, ossia alla eventuale delibera della Gran Loggia.

SI allega: il testo vigente comparato con quello di cui alla proposta di riforma.

Testo Vigente	Proposta di modifica
<p><b>COSTITUZIONE</b>  <b>TITOLO I</b>  <b>I LIBERI MURATORI</b></p>	
<p><b>Art.15 - Le colpe e le sanzioni.</b></p> <p>I Liberi Muratori, qualunque sia il loro grado e la loro funzione, sono sottoposti alla Giustizia Massonica e vi restano soggetti anche se in sonno o decaduti.</p> <p>Costituisce colpa massonica l'inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine.</p> <p>Integrano gli estremi della colpa massonica:</p> <p>a) ogni contegno nei rapporti massonici contrario ai sentimenti di rispetto, di fraternità e di tolleranza;</p> <p>b) ogni azione contraria alla lealtà, all'onore od alla dignità della persona umana ed ogni comportamento, nell'ambito della vita profana, che tradisca gli ideali della Istituzione.</p> <p>Il Regolamento dell'Ordine determina le sanzioni graduandole secondo la gravità della colpa.</p> <p>Il Libero Muratore è considerato innocente fino a che non sia intervenuta sentenza definitiva.</p> <p>Il Libero Muratore, sottoposto a procedimento penale dell'autorità giudiziaria ordinaria per fatti non colposi, può essere cautelativamente sospeso da ogni attività massonica con provvedimento del Gran Maestro.</p> <p>La pendenza di un procedimento penale non preclude il giudizio massonico.</p>	<p>Il Regolamento dell'Ordine determina <b>la natura nonché l'ammontare e la durata edittale delle sanzioni a carico dei Liberi Muratori</b> graduandole secondo la gravità della colpa, e <b>di ogni altro elemento oggettivo e soggettivo della violazione.</b></p>
<p><b>TITOLO II - LA STRUTTURA E GLI ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA</b>  <b>CAPO I - LA LOGGIA.</b></p>	
<p><b>Art. 24 - Le colpe e le sanzioni della Loggia.</b></p> <p>La Loggia, una volta costituita, è sottoposta alla Giustizia Massonica e vi resta soggetta anche se sospesa.</p> <p>Costituisce colpa massonica l'inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine.</p> <p>Integrano gli estremi della colpa massonica, le azioni previste dall'art. 15 della Costituzione compiute dalla Loggia.</p>	

La colpevolezza accertata nei confronti della Loggia si estende ai Fratelli che abbiano partecipato al fatto e che non abbiano manifestato a verbale il proprio dissenso.

**Il Regolamento dell'Ordine determina la natura nonché l'ammontare e la durata edittale delle sanzioni a carico dei Liberi Muratori graduandole secondo la gravità della colpa, e di ogni altro elemento oggettivo e soggettivo della violazione.**

Vecchio Testo	Nuovo Testo
<b>REGOLAMENTO</b> TITOLO I – I LIBERI MURATORI CAPO IV – LA POSIZIONE DI SONNO ED IL DEPENNAMENTO	
	<b>Art. 17/bis – Il depennamento</b> Nella ipotesi dagli articoli 27, 78 e 177 del Regolamento il depennamento è disposto dal Gran Segretario, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. Il depennamento così disposto non è impugnabile. Del provvedimento deve essere data apposita comunicazione all'interessato, alla Loggia di appartenenza, ed al Collegio Circostrizionale.
TITOLO I – I LIBERI MURATORI CAPO VII – IL GIURI' D'ONORE	
<b>Art. 26</b> - Il Giuri d'Onore, pur procedendo senza formalità procedurali, accerta i fatti e raccoglie le prove che ritiene decisive tanto a carico che a discarico con rigorosa imparzialità. Le decisioni del Giuri d'Onore saranno sempre ispirate ai valori dell'equità e della fratellanza ed i Liberi Muratori dovranno prestarvi piena osservanza. Il Giuri d'Onore deve pervenire alla sua decisione entro sessanta giorni dalla sua costituzione e darne immediatamente notizia alle parti interessate. Sia nel caso di competenza ex art. 14 Cost., ove sia accertata una colpa massonica, sia nel caso di competenza ex art. 65 Cost., il Giuri d'Onore accerta definitivamente i fatti e rimette gli atti, per la determinazione e l'irrogazione della sanzione, all'Organo giurisdizionale competente, che decide in camera di Consiglio, sentite le parti. La decisione relativa alle sanzioni è impugnabile soltanto nei casi previsti dall'art. 27 Reg. let-tere b) c) e d). Competente per l'impugnazione è la Corte Centrale.	<b>La decisione relativa alle sanzioni è impugnabile avanti la Corte Centrale.</b>
<b>CAPO VIII – LE SANZIONI</b>	
<b>Art. 27 I</b> Fratelli riconosciuti responsabili di colpa massonica, sono punibili, secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del fatto: a) con l'ammonizione; b) con la censura semplice; c) con la censura solenne; d) con l'espulsione dall'Ordine.	<b>Art. 27 — Ai Fratelli riconosciuti responsabili di colpa massonica, sono applicabili le seguenti sanzioni:</b> <b>a) la censura;</b> <b>b) la multa pecuniaria del valore pari al minimo di tre ad un massimo di dieci volte della capitazione annua stabilita dal GOI a carico di ogni Fratello ed in</b>

La sanzione indicata alla lettera b) importa la interdizione da qualsiasi carica per un periodo da uno a tre anni.

La sanzione indicata alla lettera c) importa la esclusione dalla partecipazione ai Lavori Massonici per un periodo non superiore ad un anno, nonché l'interdizione da qualsiasi carica per un periodo minimo di tre anni.

vigore al momento della condanna del colpevole;

c) l'esclusione dalla partecipazione ai Lavori Massonici, ed all'esercizio del diritto di voto in qualsiasi elezione, per una durata da un minimo di quattro mesi ad un massimo di tre anni;

d) l'interdizione a ricoprire qualsiasi carica, elettiva o di nomina, di qualsiasi livello per una durata da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni;

e) l'espulsione dall'Ordine.

La tipologia della sanzione, nonché il suo valore o la sua durata nell'ambito edittale, è applicata dall'organo preposto al giudizio in base ed in relazione alla gravità dei fatti compiuti, al grado di responsabilità ascritta, al ruolo istituzionale del responsabile, e alle conseguenze derivate, o potenzialmente derivabili, alla reputazione e al decoro dell'Ordine o di un Fratello.

La sanzione della censura può essere applicata solo alla prima infrazione disciplinare di un Fratello.

Le sanzioni sub a) e b) sono cumulabili tra loro.

Le sanzioni sub b) e c) sono cumulabili tra loro.

Le sanzioni sub c) e d) sono cumulabili tra loro, anche con durate diverse.

Laddove il fatto ascritto abbia portato discredito all'Ordine nel mondo profano, la sanzione minima applicabile è quella sub c), e la durata può essere aggravata fino al doppio edittale.

In caso di recidiva, anche non specifica, per la seconda violazione deve essere comminata una sanzione almeno di grado superiore a quella comminata per la prima violazione.

In caso di recidiva per la terza violazione la sanzione da applicare è sempre e solo quella dell'espulsione.

Il mancato pagamento nelle mani del Gran Tesoriere della multa pecuniaria nel termine di sessanta giorni da quello in cui la sentenza è definitiva, comporta il depennamento del Fratello debitore ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione. Il depennamento è disposto ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento.

I proventi delle multe pecuniarie sono destinati alla beneficenza.

	<p>La sanzione sub c) superiore ad un anno e/o quella sub d) comportano l'automatica decadenza dalle cariche di qualsiasi livello rivestite al momento del passaggio in giudicato della sentenza.</p>
<p>TITOLO II – STRUTTURA ED ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA CAPO I – LE LOGGE Sezione XI – Le sanzioni</p>	
<p><b>Art. 78 -</b> Le Logge riconosciute responsabili di colpa massonica sono punibili, secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del fatto:</p> <p>a) con l'ammonizione;</p> <p>b) con la censura semplice;</p> <p>c) con la censura solenne;</p> <p>d) con la demolizione.</p> <p>La sanzione indicata nella lettera b) importa la interdizione della Loggia nell'esercizio del diritto di voto in Gran Loggia e nel Collegio Circoscrizionale per un periodo da uno a tre anni.</p> <p>La sanzione indicata alla lettera c) importa la medesima interdizione per un periodo da tre a cinque anni.</p>	<p><b>Art. 78 —</b> Alle Logge riconosciute responsabili di colpa massonica, sono applicabili le seguenti sanzioni:</p> <p>a) la censura;</p> <p>b) la multa pecuniaria del valore pari al minimo di tre volte ad un massimo di dieci volte della capitazione annua stabilita dal GOI a carico dell'Officina colpevole ed in vigore al momento della condanna della medesima;</p> <p>c) l'interdizione della Loggia ad esercitare il diritto di voto nella Gran Loggia ed in tutti gli organismi collegiali centrali, della Circoscrizione, e dell'Oriente per una durata da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni;</p> <p>d) l'interdizione della Loggia a partecipare alla Gran Loggia ed a tutti gli organismi collegiali centrali, della Circoscrizione, e dell'Oriente per una durata da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni;</p> <p>e) la demolizione.</p> <p>La tipologia della sanzione, nonché il suo valore o la sua durata nell'ambito edittale, è applicata dall'organo preposto al giudizio in base ed in relazione alla gravità dei fatti compiuti, al grado di responsabilità ascritta, e alle conseguenze derivate, o potenzialmente derivabili, alla reputazione e al decoro dell'Ordine o di un Fratello.</p> <p>La sanzione della censura può essere applicata solo alla prima infrazione disciplinare di una Loggia.</p> <p>Le sanzioni sub a) e b) sono cumulabili tra loro.</p> <p>Le sanzioni sub b) e c) sono cumulabili tra loro.</p> <p>Le sanzioni sub c) e d) sono cumulabili tra loro, anche con durate diverse.</p> <p>Laddove il fatto ascritto abbia portato discredito all'Ordine nel mondo profano, la sanzione minima applicabile è quella sub c), e la durata può essere</p>

<p>La sentenza che disponga la demolizione commina l'espulsione dall'Ordine dei Fratelli, che abbiano partecipato all'azione che ha dato causa al giudizio massonico.</p>	<p>aggravata fino al doppio edittale.</p> <p>In caso di recidiva, anche non specifica, per la seconda violazione deve essere comminata una sanzione almeno di grado superiore a quella comminata per la prima violazione.</p> <p>In caso di recidiva per una terza violazione la sanzione da applicare è sempre e solo quella della demolizione.</p> <p>Il mancato pagamento nelle mani del Gran Tesoriere della multa pecuniaria nel termine di sessanta giorni da quello in cui la sentenza è definitiva, comporta la demolizione della Loggia, senza necessità di alcuna previa diffida o altra formalità. La demolizione così disposta non è impugnabile.</p> <p>I proventi delle multe pecuniarie sono destinati alla beneficenza.</p> <p>La sentenza che disponga la demolizione commina l'espulsione dall'Ordine dei Fratelli, che abbiano partecipato all'azione che ha dato causa al giudizio massonico.</p>
<p><b>CAPO III - LE ELEZIONI</b> Sezione I - Le elezioni del Gran Maestro e dei Membri effettivi della Giunta del Grande Oriente d'Italia</p>	
<p><b>Art. 112/bis</b> - Presso ogni Collegio Circostrizionale si costituisce l'Ufficio Elettorale Circostrizionale ... (...omissis...)</p> <p>Allo scadere dell'orario di apertura della sezione elettorale, il Presidente unitamente agli scrutatori, verificata la corrispondenza delle schede votate con il numero degli elettori firmatari dei piè-di-lista, dovrà chiudere in busta sigillata le schede e quindi chiudere in una busta più grande la stessa unitamente alle schede non votate, al verbale e ai piè-di-lista.</p> <p>Sarà compito del Presidente della sezione elettorale, insieme ai membri che lo desiderino, portare la busta suddetta, o spedirla in plico raccomandato, al Collegio Circostrizionale entro 24 ore dalla chiusura della sezione elettorale.</p> <p>Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la sospensione dalla Istituzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27 Reg</p>	<p>Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente gravissima colpa massonica alla quale deve applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 27 lettera d) del Regolamento.</p>

<p><b>Art. 113</b> - L'Ufficio Elettorale Circostrizionale, convocato dal suo Presidente ...  <i>(...omissis...)</i>  Terminate le operazioni, l'Ufficio Elettorale Circostrizionale redigerà un verbale con le cifre elettorali delle varie liste e lo invierà entro 24 ore alla C.E.N. con plico racc. a.r. a mezzo di posta celere ...  <i>(...omissis...)</i>  Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la sospensione dalla Istituzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27 Reg.</p>	<p>Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente <b>gravissima</b> colpa massonica <b>alla quale deve applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 27 lettera d) del Regolamento.</b></p>
<p><b>CAPO VII – IL COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE</b></p>	
<p><b>Art. 146</b> (elezioni Collegi)  <i>(...omissis...)</i>  La mancata consegna entro 24 ore costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionata con la pena di cui alla lettera c) dell'art. 27 Reg.</p>	<p>La mancata consegna entro 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente <b>gravissima</b> colpa massonica <b>alla quale deve applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 27 lettera d) del Regolamento.</b></p>
<p><b>CAPO VIII – GLI ISPETTORI CIRCOSCRIZIONALI E CENTRALI</b></p>	
<p><b>Art. 152</b> -- (Elezioni ispettori circostrizionali)  <i>(...omissis...)</i>  Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la sospensione dalla Istituzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27 Reg.</p>	<p>Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente <b>gravissima</b> colpa massonica <b>alla quale deve applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 27 lettera d) del Regolamento.</b></p>
<p><b>TITOLO III – LA GIUSTIZIA MASSONICA</b>  <b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b></p>	
<p><b>Art. 177</b> - L'Organo giudicante deciderà sul carico delle spese anche se anticipate dal Gran Tesoriere. Il pagamento delle spese deve essere eseguito dal Fratello onerato nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.  Il capo della sentenza che statuisce la condanna alle spese dovrà contenere anche la previsione di una sanzione, ex art. 27 del Regolamento, per il caso di mancato pagamento nei termini previsti.</p>	<p><b>Il mancato pagamento nelle mani del Gran Tesoriere delle spese nel termine di sessanta giorni da quello in cui la sentenza è definitiva, comporta il deppennamento del Fratello debitore ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione. Il deppennamento è disposto ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento.</b></p>



<p>Al pagamento delle spese processuali non possono essere condannati l'Oratore di Loggia, l'Oratore del Collegio Circostrizionale e il Grande Oratore.</p>	
<p>CAPO III – NORME COMUNI</p>	<p><b>Art.187/bis</b> (si riporta l'attuale art. 198 senza modifiche)</p> <p><b>Art.187/ter</b> (si riporta l'attuale art. 199 senza modifiche)</p>
<p>CAPO VIII – LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO INNANZI ALLA CORTE CENTRALE IN SESSIONE PLENARIA</p>	<p>(eliminata la rubrica)</p>
<p><b>Art. 198</b> - Gli effetti della sentenza decorrono dal passaggio in giudicato, a meno che non siano dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 175 u.c.</p> <p>Sono definitive le sentenze dei giudizi di primo grado non impugnate nei termini, le sentenze della Corte Centrale, esclusa l'ipotesi prevista all'art. 67, 1° comma Cost., e quelle della Corte Centrale in Sessione Plenaria.</p> <p><b>Art. 199</b> - Il Presidente dell'Organo giudicante che ha emesso la sentenza di condanna divenuta definitiva per difetto di impugnazione o il Presidente della Corte Centrale, dispongono la trasmissione del dispositivo della sentenza al Gran Maestro, al Gran Segretario e al Maestro Venerabile della Loggia del Fratello condannato per l'esecuzione delle sanzioni e per l'annotazione nella scheda personale.</p>	<p><b>Art. 198 (trasferito sub 187/bis)</b></p> <p><b>Art. 199 (trasferito sub 187/ter)</b></p>
	<p><b>Norma transitoria.</b></p> <p><b>Le modifiche si applicano ai procedimenti disciplinari che danno seguito a Tavole d'accusa inviate successivamente alla delibera di approvazione da parte della Gran Loggia.</b></p>